

**DELIBERAZIONE 13 APRILE 2017**  
**242/2017/R/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'INTEGRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL  
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA 459/2017, DEL 16 MARZO 2017,  
RELATIVO ALL'ALLOCAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO PRESSO I PUNTI DI  
ENTRATA E DI USCITA DELLA RETE NAZIONALE INTERCONNESSI CON L'ESTERO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 13 aprile 2017

**VISTI:**

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia;
- il Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, come modificato con la decisione della Commissione del 10 novembre 2010 (di seguito: Regolamento 715/2009) relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- il Regolamento (UE) /2017 della Commissione del 16 marzo 2017 che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il Regolamento (UE) 984/2013 (di seguito: Regolamento 459/2017);
- il Regolamento (UE) 460/2017 della Commissione del 17 marzo 2017 che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 29 luglio 2015, n. 115;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministro 28 aprile 2006 (di seguito: decreto 28 aprile 2006);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 137/02);

- la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2010, ARG/gas 2/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 2/10);
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2013, 332/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 332/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 137/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 137/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 10 luglio 2014, 333/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2016, 351/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 351/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2017, 82/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 82/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2017, 189/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 189/2017/R/gas);
- il codice di rete di Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas), come da ultimo approvato.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95, prevede che l'Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, attribuisce all'Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- con la deliberazione ARG/gas 2/10, l'Autorità, ai sensi del decreto 28 aprile 2006, ha disciplinato:
  - le modalità di accesso alla rete nazionale di gasdotti in relazione a nuovi terminali di rigassificazione, infrastrutture UE o non UE per i quali il Ministero abbia rilasciato un'esenzione dal diritto di accesso dei terzi o un diritto di accesso prioritario;
  - termini, condizioni e modalità di svolgimento della procedura aperta, nonché gli obblighi dei soggetti che vi prendono parte;
- il Regolamento 984/2013 (di seguito Regolamento CAM) ha istituito un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione della capacità esistente tra stati membri dell'Unione europea;
- con la deliberazione 137/2014/R/gas, l'Autorità ha riformato i requisiti per l'accesso ed i criteri di conferimento della capacità di trasporto presso i punti di interconnessione con l'estero al fine di dare attuazione al Regolamento CAM;
- il suddetto regolamento è stato abrogato e sostituito dal Regolamento 459/2017 del 16 marzo 2017 (di seguito Regolamento nuovo CAM);
- il Regolamento nuovo CAM ha una portata più ampia rispetto al precedente, in quanto, oltre a confermare, nella sostanza, le precedenti disposizioni in materia di allocazione della capacità esistente:

- a) disciplina la procedura per la realizzazione ed allocazione di capacità incrementale;
  - b) chiarisce alcune disposizioni relative alla definizione e all'offerta di capacità continua e interrompibile;
  - c) contiene delle disposizioni finalizzate a promuovere l'adeguamento delle condizioni contrattuali dei gestori dei sistemi di trasporto per l'offerta di capacità aggregata;
- con riferimento alla precedente lettera a), il Regolamento nuovo CAM definisce "capacità incrementale" sia la capacità derivante da un aumento della capacità tecnica esistente, sia la nuova capacità, creata dove attualmente non ne esiste, che può essere realizzata sia per mezzo di investimenti infrastrutturali sia tramite l'ottimizzazione della gestione della capacità, e successivamente allocata, subordinatamente all'esito positivo di un test economico:
    - in punti di interconnessione esistenti;
    - mediante la creazione di uno o più punti di interconnessione nuovi;
    - quale capacità fisica di contro flusso in uno o più punti di interconnessione, non precedentemente offerta;
  - il Regolamento nuovo CAM prevede, inoltre, che, con cadenza almeno biennale, dopo l'asta per il conferimento della capacità annuale, i gestori dei sistemi di trasporto collaborino nei processi di valutazione della domanda di mercato relativa alla capacità incrementale e di conduzione di studi tecnici per progetti di capacità incrementale presso i punti di interconnessione congiunti;
  - il medesimo regolamento stabilisce, infine, che la prima valutazione della domanda sia effettuata nel 2017 in seguito all'entrata in vigore dello stesso Regolamento;
  - con la deliberazione 351/2016/R/gas, l'Autorità ha definito i criteri e le modalità per la consultazione degli schemi di Piano decennale di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale predisposti dai gestori del sistema di trasporto ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 93/11; e che, ai sensi della medesima deliberazione, gli schemi di Piano decennale devono contenere, tra l'altro, la motivazione della scelta dei nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo, nonché gli elementi (dimensionali, economici e finanziari) che permettano di valutarne l'economicità e l'efficacia;
  - con la deliberazione 189/2017/R/gas, l'Autorità ha disposto un differimento del termine di cui al comma 3.1 della medesima deliberazione per la presentazione all'Autorità degli schemi di Piano decennale da parte dei gestori del sistema di trasporto;
  - con la deliberazione 82/2017/R/gas è stato avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il quinto periodo di regolazione; nell'ambito del medesimo procedimento, è stata manifestata l'esigenza di introdurre, per i nuovi investimenti, laddove possibile, criteri di riconoscimento dei costi basati anche sugli esiti delle valutazioni degli schemi di Piano decennale di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale effettuate ai sensi l'articolo 16, comma 6bis, del decreto legislativo 93/11.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario avviare un procedimento per l'integrazione e/o modifica delle disposizioni vigenti in materia di allocazione di capacità esistente ed incrementale presso i punti di entrata interconnessi con l'estero, in attuazione del Regolamento nuovo CAM;
- nell'ambito del procedimento sia necessario prevedere una procedura di consultazione per esaminare gli aspetti del suddetto Regolamento per la cui attuazione è necessaria la definizione di criteri e/o modalità applicative da parte dell'Autorità;
- sia opportuno dare mandato all'impresa maggiore di trasporto di avviare tutte le azioni necessarie per attuare le disposizioni del Regolamento nuovo CAM direttamente applicabili

**DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per l'integrazione delle disposizioni vigenti in materia di allocazione della capacità esistente e incrementale;
2. di pubblicare, nell'ambito del procedimento, uno o più documenti per la consultazione al fine di poter acquisire le posizioni dei soggetti interessati sui punti del Regolamento nuovo CAM che necessitano la definizione di criteri e/o modalità applicative da parte dell'Autorità;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia all'ingrosso e Sostenibilità ambientale per i seguiti di competenza assicurando il coordinamento con l'Ufficio Speciale Regolazione Euro-Unitaria con riferimento agli aspetti di coerenza con la normativa europea e con la Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling con riferimento agli aspetti rilevanti ai fini tariffari e del processo di predisposizione e approvazione dei Piani decennali di sviluppo della rete;
4. di dare mandato all'impresa maggiore di trasporto di avviare tutte le azioni necessarie per attuare le disposizioni del Regolamento nuovo CAM direttamente applicabili;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

13 aprile 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*